

## STATUTO

### DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - OGGETTO

#### Articolo 1

##### *Denominazione*

- 1.1 È costituita una società per azioni denominata: “**Gabelli Value for Italy S.p.A.**”.

#### Articolo 2

##### *Sede*

- 2.1 La Società ha sede legale in Milano.

#### Articolo 3

##### *Oggetto*

- 3.1 La Società ha per oggetto la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e di altre forme di potenziale aggregazione della Società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente la “**Quotazione**” e l’“**AIM Italia**”) attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un’operazione di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento (ciascuna operazione, a seconda del caso, l’“**Operazione Rilevante**”), nonché la realizzazione dell’Operazione Rilevante con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell’oggetto sociale della Società, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto. A tal fine, la Società potrà tra l’altro acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi. In ogni caso, è esclusa ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti ovvero qualsiasi altra attività che sia riservata per legge a determinati soggetti.
- 3.2 La Società può compiere tutte le operazioni strumentali che saranno ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e delle altre attività riservate ai sensi di legge.

#### Articolo 4

##### *Durata*

- 4.1 La durata della Società è fissata sino alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il 30 aprile 2021 e (ii) il termine del 24° (ventiquattresimo) mese di calendario

successivo alla Quotazione, fermo restando che qualora alla predetta data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia soggetto a comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata, fino allo scadere del 6° (sesto) mese di calendario successivo alla stessa data. In caso di proroga automatica della durata della Società, sarà cura di ciascun amministratore dare comunicazione al competente Registro delle Imprese dell'estensione della durata della Società.

## **CAPITALE E AZIONI – CONFERIMENTI E FINANZIAMENTI – RECESSO E OPZIONE DI VENDITA**

### **Articolo 5**

#### *Capitale sociale*

- 5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 1.138.500,00 (unmilione centotrentottomilacinquecento/00) ed è diviso in n. 11.000.000 (undicimilioni) azioni ordinarie (le "**Azioni Ordinarie**") e n. 385.000 (trecentoottantacinquemila) azioni speciali (le "**Azioni Speciali**"), senza indicazione del valore nominale.
- 5.2 L'Assemblea straordinaria del 4 aprile 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, al servizio della conversione dei *warrant* ivi deliberati (i "**Warrant**") per ulteriori massimi nominali Euro 203.475,00 (duecentotremilaquattrocentosettantacinque/00) mediante emissione di ulteriori massime n. 2.034.750 (duemilione trentaquattromilasettecentocinquanta) azioni ordinarie, da emettersi entro il quinto anno dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.
- 5.3 L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.
- 5.4 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.
- 5.5 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 6**

#### *Azioni*

- 6.1 Le Azioni Ordinarie, le Azioni Speciali e i Warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (il "**TUF**").

- 6.2 Le Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto a un voto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni Ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente.
- 6.3 Salvo quanto precisato dal presente Statuto, le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti e obblighi delle Azioni Ordinarie.
- 6.4 Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:
- (a) sono intrasferibili per il periodo di 5 (cinque) anni dalla Quotazione, fatti salvi i trasferimenti (i) effettuati in favore di società controllate da, controllanti il, ovvero sottoposte a comune controllo con (in via diretta e/o indiretta e, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e n. 2, c.c.) il titolare delle Azioni Speciali oggetto del trasferimento e/o i soci di quest'ultimo ovvero i loro eredi; e/o (ii) aventi ad oggetto una percentuale non eccedente, in aggregato, il 5% delle Azioni Speciali complessivamente emesse; e/o (iii) espressamente autorizzati dall'assemblea degli azionisti in sede di approvazione dell'Operazione Rilevante; resta inteso che per trasferimento si intende qualsiasi negozio, atto o fatto che, a qualsiasi titolo, comporti il trasferimento a terzi della proprietà, nuda proprietà o diritti reali di godimento dei/sui titoli o la sottoposizione degli stessi a vincoli e/o gravami di qualsiasi natura, reali e/o personali, in favore di terzi;
  - (b) sono dotate, previa delibera dell'Assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali secondo quanto previsto dal successivo articolo 12, del diritto di presentare ai competenti organi della Società proposte circa la nomina dei componenti di detti organi sociali, mentre sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, fatte in ogni caso salve le competenze previste dalla legge e/o dal presente Statuto per l'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali;
  - (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
  - (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione ai sensi del successivo articolo 28;
  - (e) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 6 (sei) Azioni Ordinarie come segue:
    - (i) nella misura di n. 77.000 (settantasettemila) Azioni Speciali (pari al 20% (venti per cento) del loro ammontare) nel caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante e decorso il 7° (settimo) giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;

- (ii) (A) in un'ulteriore misura di n. 77.000 (settantasettemila) Azioni Speciali (pari al 20% (venti per cento) del loro ammontare) (la "**Prima Tranche**") nel caso in cui, entro il termine di 36 (trentasei) mesi successivi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (il "**Termine**"), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per Azione Ordinaria;
- (B) in un'ulteriore misura di n. 77.000 (settantasettemila) Azioni Speciali (pari al 20% (venti per cento) del loro ammontare) (la "**Seconda Tranche**") nel caso in cui, entro il Termine, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria;
- (C) in un'ulteriore misura di n. 154.000 (centocinquantaquattromila) Azioni Speciali (pari al 20% (venti per cento) del loro ammontare) (la "**Terza Tranche**"), nel caso in cui, entro il Termine, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13 (tredici/00) per Azione Ordinaria;

in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), i valori di Euro 11,00, di Euro 12,00 e di Euro 13,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "*coefficiente K*" comunicato da Borsa Italiana. Resta inteso che (i) in caso di avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (A) e/o (B) e/o (C) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, la relativa conversione sarà comunque eseguita alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; e (ii) gli eventi di cui alle precedenti lettere (A), (B) e (C) potranno verificarsi anche cumulativamente.

- (f) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 6 (sei) Azioni Ordinarie, nella misura del 100% (cento per cento) del loro ammontare, nel caso in cui si verificano tutte e tre le seguenti circostanze: (X) uno o più degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto cessi di essere tale per qualsiasi ragione o causa; (Y) i

titolari di Azioni Speciali presentino una proposta di nomina assunta ai sensi del precedente articolo 6.4 (b) e del successivo articolo 12 o di sostituzione ai sensi del successivo Articolo 17.1 e (Z) l'Assemblea ordinaria nomini quali amministratori della Società soggetti diversi da quelli indicati nella proposta di cui al precedente punto (Y).

- 6.5 Qualora entro il Termine non si siano verificate le condizioni per la conversione automatica della Prima Tranche e/o della Seconda Tranche e/o della Terza Tranche di cui al precedente articolo 6.4, lett. (e)(ii) ed (f), per ogni Azione Speciale residua si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.
- 6.6 La conversione automatica delle Azioni Speciali avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale. In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle Azioni Speciali ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, c.c., il testo dello statuto con (b1) la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il capitale sociale e/o (b2) l'eliminazione delle clausole dello Statuto decadute per effetto della conversione di tutte le Azioni Speciali in Azioni Ordinarie ai sensi del presente articolo 6; nonché (c) comunicare la conversione mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società, nonché effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.
- 6.7 Qualora, nel periodo ricompreso tra la data di efficacia dell'Operazione Rilevante e l'ultimo giorno del 36° (trentaseiesimo) mese dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, sia promossa un'offerta pubblica ai sensi del successivo articolo 9 avente ad oggetto azioni ordinarie, i titolari delle Azioni Speciali, al fine di aderire alla predetta offerta pubblica, avranno facoltà di convertire, in tutto o in parte, le Azioni Speciali dai medesimi detenute in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di 6 (sei) azioni ordinarie per ogni Azione Speciale. In siffatta ipotesi, la conversione delle Azioni Speciali nel contesto di un'offerta pubblica potrà essere richiesta al Consiglio di Amministrazione da ciascun titolare di Azioni Speciali nel periodo compreso tra il primo e il 10° (decimo) giorno di borsa aperta successivo alla pubblicazione della comunicazione dell'offerente avente a oggetto l'obbligo di promuovere l'offerta pubblica di acquisto. In tale ipotesi, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio alle formalità necessarie alla conversione, applicandosi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente articolo 6.6.

## Articolo 7

### *Conferimenti e finanziamenti*

- 7.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
- 7.2 I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
- 7.3 In virtù della particolare natura della Società e del suo oggetto sociale, una somma corrispondente al 100% (cento per cento) di quanto incassato dalla stessa in virtù della sottoscrizione e liberazione delle Azioni Ordinarie in attuazione dell'aumento di capitale deliberato in data 4 aprile 2018 (le "**Somme Vincolate**") è depositata e/o impiegata in uno o più (i) conti correnti o depositi bancari vincolati, (ii) strumenti assicurativi o monetari, (iii) fondi, gestioni o amministrazioni in conti correnti e/o depositi bancari vincolati, strumenti assicurativi e/o monetari e/o (iv) altri strumenti simili (indistintamente, il "**Conto Corrente Vincolato**"), vincolati fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 7.4, le Somme Vincolate potranno essere utilizzate esclusivamente previa autorizzazione dell'Assemblea in conformità a quanto previsto nel successivo articolo 15.2, ovvero – anche in assenza di autorizzazione assembleare – ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie in caso di recesso o di scioglimento della Società.
- 7.4 Per la gestione ordinaria della Società fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero dello scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare, oltre alle somme rivenienti dalla sottoscrizione e liberazione di Azioni Speciali: **(a)** in via prioritaria, il 100% degli interessi o delle cedole o dei proventi o in generale dei rendimenti (se e quando positivi) via via maturati sulle Somme Vincolate; e **(b)** in subordine – laddove gli ammontare di cui alla precedente lett. **(a)** non siano sufficienti a far fronte all'ordinaria gestione della Società stessa e ove così deliberato dal Consiglio di Amministrazione medesimo in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 19.6 – un importo pari allo 0,65% (zero/65 per cento) delle somme incassate dalla Società in virtù della sottoscrizione e liberazione delle Azioni Ordinarie in attuazione dell'aumento di capitale deliberato in data 4 aprile 2018 (le somme di cui alla presente lett. **(b)**, le "**Somme Utilizzabili**").

### **Articolo 8**

#### *Recesso*

- 8.1 Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge.
- 8.2 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, c.c., salvo quanto previsto al successivo articolo 8.3.

- 8.3 Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante (incluso l'esercizio del diritto di recesso di cui al successivo articolo 15.4 dello Statuto), il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-ter, comma 6, c.c.), attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, c.c., della consistenza patrimoniale della Società tenuto conto, in particolare, delle Somme Vincolate.
- 8.4 I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

## **OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE**

### **Articolo 9**

#### *Offerta pubblica di acquisto e di scambio*

- 9.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF e le relative disposizioni di attuazione di cui al regolamento emittenti approvato da Consob con delibera 11971/1999 come successivamente modificato in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia).
- 9.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato '*Panel*', istituito da Borsa Italiana. Il *Panel* detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il *Panel* esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.
- 9.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al *Panel*.
- 9.5 Il *Panel* è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa

Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il *Panel* ha sede presso Borsa Italiana.

- 9.6 I membri del *Panel* sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del *Panel* sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del *Panel* ha facoltà di assegnare, d'intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.
- 9.7 La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il *Panel* per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il *Panel* risponde a ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il *Panel* esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo 9, sentita Borsa Italiana.
- 9.8 Gli onorari dei membri del *Panel* sono posti a carico del soggetto richiedente.
- 9.9 Nelle ipotesi in cui si verificassero i presupposti di cui agli articoli 108 e 111 TUF, il prezzo per l'esercizio del diritto di acquisto e/o di vendita sarà determinato in applicazione dei criteri previsti dalle norme medesime e relative disposizioni di attuazione, ove necessario a cura del Consiglio di Amministrazione, nonché, in quanto applicabili, degli articoli 2437-ter e seguenti c.c.
- 9.10 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

## **Articolo 10**

### *Partecipazioni significative*

- 10.1 Per tutto il periodo in cui le Azioni Ordinarie siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito nel regolamento emittenti AIM Italia pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. come di volta in volta integrato e modificato (il "**Regolamento AIM Italia**"), relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.



- 10.2 La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata, nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento AIM Italia.
- 10.3 La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un “Cambiamento Sostanziale” comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione.
- 10.4 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

## ASSEMBLEA DEI SOCI

### Articolo 11

#### *Convocazione*

- 11.1 L’Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: il Sole 24 Ore, Italia Oggi e Milano Finanza. L’avviso è altresì pubblicato sul sito internet della Società.
- 11.2 Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell’adunanza precedente l’Assemblea non risulti legalmente costituita.
- 11.3 L’Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
- 11.4 L’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio dev’essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall’articolo 2364, comma 2, c.c., e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l’Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

### Articolo 12

#### *Assemblea Speciale*

- 12.1 L’Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali (l’“**Assemblea Speciale**”) delibera in merito:
- (i) ai candidati da presentare all’Assemblea ordinaria per la nomina dei componenti degli organi sociali ai sensi del precedente articolo 6;
  - (ii) alle proposte che comportino una modifica o un pregiudizio ai diritti dei titolari di Azioni Speciali, ivi incluse le modifiche al presente articolo 12 e agli articoli 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 7.4, 15.4, 17.1, 26 e 28, nonché, fino alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante, alle deliberazioni relative alla

distribuzione ai soci degli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea e/o delle riserve disponibili ai sensi del successivo articolo 26;

- (iii) alle proposte di modifiche al presente Statuto diverse da quelle di cui al presente articolo 12 *sub* (ii) e diverse da quelle connesse all'approvazione e/o esecuzione, e/o che siano conseguenza dell'Operazione Rilevante; nonché
- (iv) alle altre materie previste dal presente Statuto, dalla legge e dalla disciplina anche regolamentare applicabile alla Società.

12.2 Qualsiasi deliberazione dell'Assemblea Speciale deve essere adottata nell'ambito di un'apposita riunione dell'Assemblea Speciale e sarà validamente assunta, in qualsiasi convocazione, con la presenza e il voto favorevole di almeno il 60% delle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione.

12.3 L'Assemblea Speciale è convocata mediante avviso trasmesso agli aventi diritto via telefax o posta elettronica agli indirizzi, recapiti e riferimenti di cui all'articolo 5.5 almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza, fermo restando che la stessa potrà tenersi anche in forma totalitaria con la partecipazione dell'intero capitale rappresentato dalle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione e della maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo.

12.4 Le deliberazioni dell'Assemblea Speciale devono constare da verbale il quale, con riferimento alle deliberazioni di cui al precedente articolo 12.1 *sub* (ii), deve essere redatto da un Notaio, con funzione di Segretario.

### **Articolo 13**

#### *Intervento e voto*

13.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

13.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

### **Articolo 14**

#### *Svolgimento dell'Assemblea e verbalizzazione*

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, dal Vice Presidente o da uno degli Amministratori delegati, se nominati e presenti; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente a maggioranza del capitale ivi rappresentato. Funzioni, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

- 14.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori, anche non soci. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente, il verbale è redatto da un Notaio scelto dal Presidente, con funzione di Segretario.
- 14.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

## **Articolo 15**

### *Deliberazioni*

- 15.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti a essa attribuiti dal presente Statuto, dalla legge e dalla disciplina anche regolamentare applicabile alla Società, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM Italia.
- 15.2 L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare in merito all'autorizzazione al compimento dei seguenti atti da parte degli amministratori:
- (i) esecuzione dell'Operazione Rilevante;
  - (ii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, qualsiasi utilizzo delle Somme Vincolate, diverse dalle Somme Utilizzabili, che comporti lo svincolo dal Conto Corrente Vincolato; e
  - (iii) fino alla data di approvazione dell'Operazione Rilevante, assunzione di indebitamento finanziario bancario, fatta salva l'eventuale anticipazione degli interessi che matureranno sul Conto Corrente Vincolato, e concessione di garanzie.
- 15.3 Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.
- 15.4 La deliberazione dell'Assemblea che approvi la modificazione dell'oggetto sociale in relazione al perfezionamento dell'Operazione Rilevante è risolutivamente condizionata all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: **(a)** l'esercizio del diritto di recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale ordinario ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante; e **(b)** il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* c.c. mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% (trenta per cento) del numero delle azioni ordinarie della Società. Resta quindi inteso che ove il diritto di recesso fosse stato esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% (trenta per cento) del capitale ordinario ma, ad esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento

presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'art. 2437-*quater* c.c., la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni ordinarie rappresentative di meno del 30% (trenta per cento) del capitale sociale ordinario la condizione risolutiva si considererà non avverata.

- 15.5 Fermo quanto altrove previsto nel presente Statuto, le modifiche **(i)** del presente articolo 15, **(ii)** degli articoli 5.1 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 7.3 e 28 del presente Statuto, nonché **(iii)** delle caratteristiche dei Warrant previste dal relativo regolamento, non connesse all'approvazione e/o esecuzione dell'Operazione Rilevante e/o, con esclusivo riferimento alle modifiche *sub* (iii), le modifiche ai Warrant diverse da quelle già previste dal medesimo regolamento, sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto. A fini di chiarezza si precisa che tutte le modifiche di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) connesse all'approvazione e/o esecuzione, e/o che siano conseguenza, dell'Operazione Rilevante sono approvate dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dalla legge.

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Articolo 16

#### *Nomina del Consiglio di Amministrazione*

- 16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero minimo di 4 (quattro) Amministratori e un numero massimo di 11 (undici) Amministratori, di cui almeno n. 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF.
- 16.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 16.3 Gli Amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.
- 16.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge e del presente Statuto costituisce causa di decadenza dell'Amministratore.

### Articolo 17

#### *Sostituzione degli amministratori*

- 17.1 Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 6.4(f), se nel corso dell'esercizio vengono a cessare dalla carica, per dimissioni, revoca o per

qualsiasi altra causa, uno o più Amministratori, gli Amministratori rimasti in carica dovranno provvedere alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 c.c. Ove l'Amministratore cessato sia un amministratore la cui proposta di candidatura sia stata formulata dai titolari di Azioni Speciali, i titolari di Azioni Speciali avranno il diritto di presentare una proposta di candidatura per la nomina del relativo sostituto ai sensi dei precedenti articoli 6.4(b) e 12.

## **Articolo 18**

### *Presidente*

- 18.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non già nominato dall'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente; può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.
- 18.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.
- 18.3 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche estraneo alla Società.

## **Articolo 19**

### *Deliberazioni*

- 19.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, nel Regno Unito, in Svizzera o negli Stati Uniti d'America, ogni volta che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente (ove nominato), lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Amministratore in carica.
- 19.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 2 (due) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica ovvero siano presenti la maggioranza sia degli Amministratori, sia dei Sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente ed adeguatamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.
- 19.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che: **(a)** siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; **(b)** che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; **(c)** che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione

oggetto di verbalizzazione; **(d)** che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

- 19.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, sono presiedute dall'Amministratore nominato dai presenti.
- 19.5 Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano i *quorum* previsti dalla legge. Nel caso i componenti del Consiglio di Amministrazione fossero in numero pari, qualora si verificasse uno stallo decisionale per parità di voti sulla deliberazione di una determinata materia all'ordine del giorno, il voto del Presidente varrà doppio.
- 19.6 Sono rimesse alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti le seguenti materie:
- (a) la proposta di Operazione Rilevante;
  - (b) le proposte da sottoporre all'Assemblea relative alle delibere di cui al precedente articolo 15.2(ii) e (iii);
  - (c) lo svincolo delle Somme Utilizzabili.

## **Articolo 20**

### *Poteri di gestione*

- 20.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.
- 20.2 Oltre alle competenze attribuite dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

## **Articolo 21**

### *Organi delegati*

- 21.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., ferme restando le competenze attribuite dal presente Statuto all'organo collegiale, proprie attribuzioni a un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi

componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

- 21.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

## **Articolo 22**

### *Poteri di rappresentanza*

- 22.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato. Spetta anche agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni.
- 22.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

## **Articolo 23**

### *Compenso*

- 23.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

## **COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE DEI CONTI**

## **Articolo 24**

### *Collegio Sindacale*

- 24.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da n. 3 (tre) membri effettivi e n. 2 (due) supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
- 24.2 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: (a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; (b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

## **Articolo 25**

### *Revisione legale dei conti*

- 25.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.
- 25.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari vigenti.

## **BILANCIO ED UTILI**

### **Articolo 26**

#### *Esercizi sociali e redazione del bilancio*

- 26.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 26.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

### **Articolo 27**

#### *Utili e dividendi*

- 27.1 Fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, e/o le riserve disponibili possono essere rispettivamente pagati e distribuiti ai soci previa approvazione dell'Assemblea Speciale, con le modalità previste dal precedente articolo 12.2.

## **SCIoglimento – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 28**

#### *Liquidazione*

- 28.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 28.2, e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.
- 28.2 I liquidatori nella distribuzione dell'attivo di liquidazione, che residui a seguito del pagamento dei creditori sociali ("**Attivo di Liquidazione**"), dovranno:
- (a) prioritariamente attribuire ai portatori di Azioni Ordinarie un importo pari al versamento a patrimonio effettuato per la liberazione delle relative Azioni Ordinarie sia a titolo di nominale che di eventuale sovrapprezzo fino ad un ammontare massimo pari alle somme depositate a tale data sul



Conto Corrente Vincolato (il rapporto tra quanto percepito in virtù di questa disposizione e il versamento inizialmente effettuato, la “**Percentuale Applicabile**”);

- (b) in via postergata, attribuire quanto ancora residua dopo l’assegnazione di cui al punto (i), ai portatori di Azioni Speciali fino ad un importo massimo pari alla Percentuale Applicabile del versamento inizialmente effettuato dai titolari delle Azioni Speciali per la liberazione delle stesse (sia a titolo di nominale che di eventuale sovrapprezzo); e
- (c) qualora, a seguito delle assegnazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), avanzasse Attivo di Liquidazione residuale, lo stesso dovrà essere ripartito tra i portatori di Azioni Ordinarie e i portatori di Azioni Speciali in proporzione alla quota di partecipazione al capitale della Società dagli stessi detenuta.

## **Articolo 29**

### *Disposizioni generali*

29.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si applicano le norme di legge.